

Rep. n. 283/5.11.13

REP. N. 4664
DEL 5 NOV. 2013

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

PROROGA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

PROFESSIONALE DA ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO.

DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.

In data 30 SET. 2013 presso la sede dell'Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria Locale n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito
più brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a
seguito della deliberazione del Direttore Generale n. del

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277)
rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a
Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi
n.5 a S. Donà di Piave

E

il dott. CARRARO Matteo nato a San Donà di Piave il 20.03.1979 ed ivi
residente in via Biancotto n. 24 - C.F. CRRMTT79C20H8230;

premessi che:

-a seguito della deliberazione n. 510 del 29.06.2012, veniva sottoscritto, in
data 11.06.2012, un contratto di collaborazione professionale con il dott.
Matteo Carraro per l'espletamento di attività di studio in campo
epidemiologico e farmacologico, per il contenimento della spesa farmaceutica,

Matteo Carraro

Carlo Bramazza

effettuata con cadenza mensile.

Il dott. Carraro dichiara che l'attività oggetto del presente contratto, in quanto fattispecie riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, viene fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente così come previsto dall'art.34 della L. n.342/00.

Il dott. Carraro dichiara altresì che l'attività in questione è da considerarsi esclusa I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/72.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

5. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

6. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

7. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

8. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

9. Il dott. Carraro prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di



gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Dott. Matteo CARRARO -



IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

- Dott. Carlo BRAMEZZA -

